

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

ogni giorno di guerra in Iraq aggrunge alla già pesante lista di morti, feriti, orfani e vedove nuovi lutti e distruzioni;

drammatica è la situazione nelle città sottoposte all'assedio e ai bombardamenti;

l'acquedotto di Bassora, che serve due milioni di abitanti, è stato distrutto dall'aviazione alleata e non arriva più né energia elettrica, né acqua potabile: le agenzie delle Nazioni Unite e la Croce rossa internazionale ritengono imminente una catastrofe umanitaria nella seconda città dell'Iraq;

all'illusione di una guerra lampo si è rapidamente sostituita la realtà di una guerra di logoramento, la cui durata nessuno sa prevedere. Si tratta di una guerra fatta di combattimenti casa per casa, di bombardamenti sui mercati, di assedio alle città con l'obiettivo di strangolare la resistenza irachena attraverso le immani sofferenze inferte alle popolazioni civili;

è prevedibile che la ferocia della guerra spinga un numero crescente di iracheni e curdi a riversarsi nei Paesi confinanti e da questi — via mare — anche verso i Paesi dell'Unione europea, come la Grecia e la stessa Italia;

è impossibile, oltre che impensabile, chiedere alle agenzie dell'Onu ed alla Croce rossa internazionale di portare soccorso alle popolazioni civili, senza l'istituzione preventiva di corridoi umanitari ed un cessate il fuoco che consenta l'afflusso dei convogli nelle città assediate;

impegna il Governo:

ad assumere, in proprio o insieme all'Unione europea, un'iniziativa politica tesa:

1) ad ottenere l'immediato cessate il fuoco e l'istituzione di corridoi umanitari, che consentano alle agenzie delle Nazioni Unite ed alla Croce rossa internazionale di portare soccorso alle popolazioni assediate;

2) a pretendere dalle forze assedianti e, più in generale, da tutti i contendenti, il rispetto della Convenzione di Ginevra, incluso il ripristino dell'approvvigionamento idrico ed elettrico alle città irachene;

3) a stanziare risorse adeguate e proporzionate al peso economico dell'Italia a favore delle popolazioni dell'Iraq, finanziando i piani di emergenza e di assistenza dell'Onu e della Croce rossa internazionale;

ad assicurare a tutti i cittadini iracheni e curdi, che siano o giungano in Italia, un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile per motivi di protezione umanitaria, abilitante al lavoro ed al ricongiungimento familiare, accogliendo le eventuali richieste di asilo politico in Italia;

a riconoscere un analogo permesso ai cittadini di etnia curda provenienti da altri Paesi dell'area, Turchia inclusa, nonché a tutti coloro, che, venendo da Paesi coinvolti dalla guerra, si dichiarino obiettori o disertori dei rispettivi eserciti, in analogia con quanto avvenuto durante il conflitto della *ex* Jugoslavia (articolo 2, comma 2-*bis*, della legge n. 390 del 1992);

ad impartire precise disposizioni alle autorità consolari ed alle ambasciate dei Paesi confinanti con il teatro di guerra, affinché, in via di urgenza e con procedura eccezionale, esaminino le richieste di protezione umanitaria e di asilo politico, nonché il ricongiungimento familiare, attribuendo agli interessati un visto temporaneo per l'ingresso in Italia.

(1-00183) « Bertinotti, Giordano, Mantovani, Russo Spina, Mascia, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Pisapia, Valpiana, Vendola ».

La Camera,

considerato che:

attualmente sono in corso i lavori per la redazione della Costituzione dell'Unione europea;

ormai è diffusa la consapevolezza dell'importanza delle regioni, sia per il contributo che possono fornire al processo di rinnovamento istituzionale, sia per ciò che potranno rappresentare nell'Europa del futuro;

la Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo ha presentato una proposta di risoluzione sulla delimitazione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, volta ad accogliere le istanze provenienti da organi di rappresentanza locale quali:

1. la considerazione che gli Stati membri hanno realizzato ampie riforme sul decentramento nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà che consente « di creare maggiore prossimità ai cittadini e consentire una fruttuosa competizione tra le Regioni »;

2. la considerazione che esistono regioni a statuto speciale e province autonome dotate di competenze legislative estese con riguardo al recepimento della normativa comunitaria e alla gestione dei programmi europei;

3. il riconoscimento del ruolo degli enti territoriali come interlocutori particolari che devono contribuire ad accrescere l'efficacia delle politiche comunitarie e ad avvicinare maggiormente i cittadini al processo di costruzione del sistema europeo;

4. la considerazione del molteplice contributo delle regioni e delle autorità locali alla riuscita dell'integrazione europea, attraverso l'applicazione locale della normativa comunitaria, dei partenariati internazionali e, nelle regioni di confine, la cooperazione transfrontaliera;

5. la considerazione del preambolo della Carta dei diritti fondamentali,

in base al quale « l'Unione contribuisce alla preservazione e allo sviluppo dei valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'organizzazione dei loro poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale »;

il Parlamento europeo ha auspicato che si realizzi un'adeguata partecipazione delle regioni ai processi di decisione e per la rappresentanza degli interessi locali e che « l'Unione si mostri aperta alle proposte degli Stati membri volte a meglio associare i loro rispettivi enti territoriali nella preparazione di tutti gli atti comunitari che investono le rispettive competenze, nonché al recepimento o all'esecuzione delle normative e degli atti comunitari in tutte le materie rientranti nella loro competenza »;

in occasione all'avvio dei lavori della Convenzione europea, il ministro per le politiche comunitarie ha sottolineato come « il contributo delle realtà regionali costituisca un elemento fondamentale nel processo di avanzamento del progetto europeo verso uno sbocco costituzionale, proprio grazie alla maggiore prossimità che tali enti garantiscono rispetto ad ogni cittadino europeo in coerenza con una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà »; pertanto il concetto di « prossimità » si fonda sulla dimensione regionale, nell'auspicio che una politica europea che tenga conto della qualità della vita e delle preoccupazioni dei cittadini sia la più idonea a garantire il successo dell'azione comunitaria;

il coinvolgimento dei rappresentanti regionali nel sistema democratico comunitario non può che essere associato al processo di concertazione tra governi nazionali ed enti territoriali; tale articolazione dei processi decisionali viene pertanto a costituire un parametro di riferimento normativo anche in termini di attuazione dei principi di democrazia e pluralismo, soprattutto oggi che le modalità tradizionali di esercizio della demo-

crazia sono rimesse in discussione non solo a livello europeo, ma anche a tutti i livelli di potere;

il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (C.C.R.E.), quale organismo rappresentativo delle collettività territoriali, nel documento di Barcellona del 16 luglio 2002, ha espresso la sua posizione in merito all'esigenza di rinnovamento delle istituzioni dell'Unione europea: in tale occasione ha anche suggerito di inserire tra i principi di *governance* europea, quelli di prossimità, consultazione e partenariato, i quali presuppongono l'integrazione tra governi regionali, nazionali ed europei, al fine di predisporre politiche migliori per i cittadini;

mentre nelle varie sedi istituzionali, nazionali ed europee, si stanno esaminando le proposte per il nuovo assetto costituzionale europeo, si giudica necessario un serio cambiamento d'indirizzo in merito al ruolo futuro delle Regioni in Europa, in sintonia con il tono delle riforme su cui questo Parlamento sta lavorando

impegna il Governo:

ad effettuare quanto necessario, nelle sedi istituzionali adeguate e nell'esercizio del suo potere rappresentativo degli interessi del nostro Paese, affinché le regioni e le province autonome si vedano riconosciuto:

a) un ruolo, all'interno dell'Unione europea, che non si limiti ad essere meramente consultivo;

b) il rispetto dell'autonomia legislativa, spettante alle regioni e alle province autonome, nonché dell'autonomia degli altri enti territoriali nella definizione degli atti comunitari, siano essi normativi che di programmazione e di intervento;

c) il riconoscimento del diritto di ricorso alla Corte di Giustizia europea, per tutelare i loro diritti e contro la violazione delle loro prerogative da parte di atti comunitari;

d) il riconoscimento di poter partecipare, nelle materie di loro competenza, ai processi decisionali del Consiglio e della Commissione europei, sempre nell'ottica di un coordinamento con la politica nazionale;

e) il riconoscimento del potere di definire e sottoscrivere contratti o convenzioni cosiddette « tripartite », nell'ambito delle materie di loro competenza, con gli organi dell'Unione europea, anche attraverso il coinvolgimento degli Stati membri interessati, qualora siano previsti interventi o siano coinvolte funzioni propriamente statali;

f) il riconoscimento, all'interno della Costituzione europea, nelle materie di loro competenza, della stessa flessibilità accordata agli Stati membri nella scelta delle metodologie di recepimento delle direttive comunitarie, in tal modo rispettando le specifiche esigenze locali e pur sempre nel rispetto dell'integrità normativa comunitaria;

g) il riconoscimento della Carta europea dell'autogoverno locale come parte integrante dell'*acquis* comunitario e della futura Costituzione europea.

(1-00184) « Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Boato ».

Risoluzioni in Commissione:

IV Commissione:

La IV Commissione,

premesso che:

la legge n. 497 del 1978 autorizza la spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina le relative concessioni e dispone, inoltre, il relativo regolamento (decreto ministeriale) contenente le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi, le modalità di assegnazione degli stessi, il calcolo del canone per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie con particolare

riferimento al punteggio determinato in base al reddito del nucleo familiare nonché ai benefici già goduti;

il decreto interministeriale del 3 giugno 1989 attuativo del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, disciplina la concessione degli alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri;

la legge n. 537 del 1993 dispone l'emanazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di un decreto ministeriale contenente il « Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa » con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi ritenuti non più utili all'amministrazione della difesa (n. 509 unità nell'ultima segnalazione) e quindi transitabili in regime di locazione o alienabili, anche mediante la formula del riscatto;

la legge n. 388 del 2000, all'articolo 43, comma 16, autorizza il Ministro della difesa, con proprio regolamento da emanare entro 60 giorni, a procedere all'alienazione degli alloggi di servizio non più utili nel quadro delle proprie esigenze;

la legge 23 novembre 2001, n. 410 prevede la valorizzazione del patrimonio abitativo delle Amministrazioni dello Stato, anche mediante la sua alienazione (gli immobili di edilizia residenziale gestiti dall'amministrazione difesa sono parte integrante della citata legge);

l'ordine del giorno 9/3200-*bis*-B/36, accolto dal Governo nella seduta del 23 dicembre 2002 in sede di discussione della legge finanziaria per il 2003, prevede la alienazione, con la prima operazione di cartolarizzazione del 2003, degli alloggi della difesa di cui alla legge n. 497 del 1978;

considerato che:

l'adozione del modello professionale rende sempre più impellente l'adozione di misure che garantiscano al personale delle Forze Armate la possibilità di

alloggio decoroso, quale condizione di base per assicurare la mobilità e la conseguente efficienza dello strumento militare;

il ricorso al libero mercato pone molto spesso condizioni dal punto di vista economico insostenibili per il basso livello delle retribuzioni del personale militare, a fronte di tale aggravio di spesa;

constatato che:

la disponibilità di alloggi da parte del Ministero Difesa per tale esigenza è attualmente pari a circa 19.000 unità;

di queste ben 2.046 non sono disponibili perché occupate da persone che non hanno titolo per la concessione; 2.543 sono occupati dal personale tutelato dall'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; circa 2.900 sono indisponibili perché in attesa di consistenti lavori di manutenzione; 509 sono dichiarati alienabili;

impegna il Governo:

a procedere, sollecitamente, all'attuazione dei lavori di ripristino dei 2.900 alloggi indisponibili perché in attesa di consistenti lavori di manutenzione in modo da garantirne, entro un anno dalla data di approvazione della presente risoluzione, la loro completa disponibilità per l'assegnazione agli aventi diritto;

a dotarsi, senza ulteriore indugio, del regolamento per l'alienazione degli immobili, così come prescritto dalla legge 388 del 2000, articolo 43, comma 9;

ad alienare sollecitamente, con le modalità prescritte dal suddetto regolamento, gli alloggi dichiarati non più utili così come riportati nel decreto annuale per la cessione del patrimonio abitativo del Ministro della difesa;

ad alienare altresì 2.453 alloggi, ora occupati da utenti che hanno perduto il titolo alla concessione e che tuttavia non possono essere recuperati in quanto i destinatari sono tutelati dall'articolo 9, comma 7 della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, ad eccezione di quelli eventualmente inclusi in aree o strutture militari;

a destinare i proventi relativi alle suddette alienazioni alla costruzione ovvero all'acquisto di nuovi alloggi;

a recuperare con tempestività i 2.046 alloggi di servizio i cui occupanti non hanno più titolo alla concessione e a procedere rapidamente ad una loro riassegnazione agli aventi titolo per ragioni di servizio;

a promuovere ogni altra iniziativa finalizzata all'incremento del parco abitativo a disposizione delle Forze Armate, anche mediante il ricorso a strumenti finanziari quali il *project financing*, già utilizzato in alcuni progetti sperimentali, onde poter convogliare sinergicamente risorse pubbliche e private verso la soluzione dell'importante problematica.

(7-00234)

« Ramponi ».

VI Commissione:

La VI Commissione,

premessi che:

l'ISTAT ha comunicato i dati sull'aumento occupazionale dell'Italia relativi al gennaio 2003;

risulta da questi dati che l'incremento su base annua è dello 0,8 per cento pari a circa 180.000 occupati in più;

l'aumento di 180.000 occupati rappresenta in realtà una forte decelerazione rispetto all'anno precedente, perché è pari a poco più del 50 per cento;

risulta ancora più preoccupante il confronto realizzato dall'ISTAT tra gennaio e ottobre 2002, destagionalizzando il rapporto tra i dati, che porta ad un aumento reale pari ad appena lo 0,1 per cento;

l'esperienza degli anni precedenti ha confermato il ruolo importante degli incentivi per favorire nuove assunzioni;

la legge finanziaria per il 2003 all'articolo 63, comma 1, lettere a) e b) prevede che le aziende rivolgano la richiesta per ottenere i contributi previsti per i nuovi assunti, peraltro già inferiori alla metà di quelli in vigore precedentemente, al centro di Pescara con apposito modulo;

le aziende avranno la certezza di avere ottenuto il contributo solo con la conferma dell'ottenimento da parte dell'Agenzia delle entrate;

la possibilità di riconoscere il diritto ai finanziamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate esiste solo a valle di una delibera CIPE, prevista dalla legge, che deve quantificare i limiti di spesa —:

il CIPE non ha deliberato in materia di limiti di spesa;

l'Agenzia delle entrate non è di conseguenza in grado di riconoscere i contributi finanziari per nuove assunzioni;

le Aziende sono nelle totale incertezza sull'erogazione effettiva dei contributi;

questo rischia di aggiungersi ad una congiuntura economica difficile che di per sé crea condizioni preoccupanti sul versante occupazionale;

impegna il Governo:

a compiere gli atti necessari al più presto per consentire l'attivazione dei meccanismi di incentivazione previsti dalla legge attuale;

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad introdurre modifiche alla disciplina vigente al fine di consentire, per la loro consistenza, un'inversione di tendenza sul fronte occupazionale che è in pratica ormai con incrementi vicini allo zero.

(7-00233) « Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pistone ».

* * *